

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 23/2018/EL depositata in data 01/08/2018

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione della Sezione di controllo per la regione Calabria n. 78/2018, depositata in data 17 aprile 2018, con la quale non è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) del Comune ricorrente per mancanza di necessari requisiti.

RICORRENTE:

Comune di San Lorenzo del Vallo, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, Ministero dell'Interno, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Cosenza - Ufficio territoriale del Governo.

QUESTIONE RISOLTA: l'istruttoria preliminare del piano di riequilibrio, svolta dalla Commissione ministeriale, non vincola la decisione finale intestata alla magistratura contabile, né preclude l'esercizio di autonomi poteri istruttori da parte della Corte dei conti, atteso che la legge ha previsto una netta separazione dei rispettivi compiti assegnati alla Commissione e alla Sezione regionale di controllo, la quale non è vincolata alle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale dalla Commissione, disponendo dei propri poteri cognitivi ed istruttori.

Conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 18/2018/EL; 17/2018/EL; 8/2018/EL; 6/2018/EL; 17/2017/EL; 3/2017/EL; 1/2017/EL; 25/2016/EL; 13/2016/EL; 2/2015/EL; 34/2014/EL; 11/2014/EL; 3/2014/EL; 2/2013/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nella presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno preliminarmente confermato il principio in forza del quale il gravame viene configurato <<come un giudizio in un unico grado di merito, non soggetto alle regole in tema di effetto devolutivo e di “nova” in appello>> e nel quale <<le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso sono oggetto di valutazione soltanto nei limiti di quanto dedotto>>.

Il Collegio giudicante, poi, in merito all'istruttoria preliminare del piano di riequilibrio, condotta dalla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, ha ribadito che <<l'istruttoria “da parte della Commissione di cui all'art. 155 del...TUEL deve essere in ogni caso svolta, anche nelle ipotesi di <<rilevata tardività nella presentazione del piano di riequilibrio>>” o di adozione di “una mera <<delibera di intenti>> ancora <<vuota>>, avente finalità meramente dilatorie, dovendosi escludere la necessità della predetta istruttoria da parte della Commissione...nella sola ipotesi in cui, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 243-bis, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, non sia stata dall'Ente presentata alcuna delibera di approvazione del piano di riequilibrio”>>.

Da ciò discende che <<“restando così demarcata una netta linea di separazione dei rispettivi compiti assegnati alla Commissione e alla Sezioni regionale di controllo”>>, quest'ultima <<non è vincolata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della Commissione, disponendo dei propri ordinari poteri cognitivi ed istruttori>>, pertanto <<il termine previsto dal terzo comma dell'art. 243-quater del TUEL, ovvero dei 30 giorni dalla data di ricezione

della relazione della Commissione, entro cui la Sezione delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, non può avere natura perentoria, dovendosi tutt'al più ritenere che entro il suddetto termine la stessa debba iniziare l'esame del piano>>.

Sull'applicazione della normativa in esame, dunque, <<*“la principale criticità emersa afferisce, proprio, alla estrema lunghezza della fase istruttoria”>>, tant'è vero che le Sezioni riunite <<per ovviare ad una patologica durata della procedura...hanno precisato che le valutazioni compiute dalla Commissione e dalla Sezione regionale in sede istruttoria ed in sede procedimentale, e persino quelle successive in sede di eventuale giudizio, in ordine alla attendibilità, congruità e sostenibilità del PRFR, devono essere necessariamente improntate ad una visione dinamica della situazione contabile dell'ente, in costante evoluzione, esercizio dopo esercizio>>.*

ABSTRACT

In tema di istruttoria preliminare del piano di riequilibrio, posta in essere dalla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, le Sezioni riunite hanno affermato importanti principi regolatori della normativa concernente l'approvazione dei piani pluriennali.

Infatti, in primo luogo, il supremo Consesso è intervenuto per ribadire che le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso sono oggetto di valutazione, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto, secondo soprattutto quanto indicato dall'orientamento giurisprudenziale contabile oramai consolidato in materia.

In secondo luogo, le Sezioni riunite hanno ribadito che l'*iter* procedimentale, che porta all'approvazione o meno del piano, si compone di diverse fasi ordinate secondo una precisa sequenza, consistente anche nello svolgimento di un'istruttoria alla quale partecipano oltre all'ente interessato, la Commissione ministeriale e la Sezione di controllo territorialmente competente.

Naturalmente, la distinzione in fasi della predetta procedura è netta, rispecchiando la complessa specificità dei ruoli e delle funzioni attribuiti agli organi intervenienti, i quali dispongono di propri poteri cognitivi ed istruttori.

In particolare, il Collegio osserva che <<*se la Sezione regionale di controllo, senza la preliminare istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, non può neanche accertare la tardiva presentazione del PRFP rispetto al termine - questo sì perentorio - previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, deve ritenersi che la mancata esecuzione dell'istruttoria da parte della Commissione, impedendo alla Sezione di controllo di esaminare il PRFP, determinerebbe un blocco anomalo della procedura, mentre un'espressa delibera che approvi o meno il piano è necessaria, quanto meno per dare stabilità alle conseguenze che la legge fa discendere dalla semplice formulazione, tra le quali la più rilevante è la sospensione, disposta dall'art. 243-bis, comma 4, delle procedure esecutive in corso “dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio”>>.*

In ordine poi alla tempistica per procedere all'istruttoria preliminare, alla Commissione è assegnato il termine ordinatorio di 60 giorni.

Parimenti il termine ordinatorio dei 30 giorni dalla data di ricezione della relazione della Commissione, previsto all'articolo 243-quater del Tuel, va a precisare l'arco temporale entro cui la Sezione regionale debba procedere all'esame del piano, per poi addivenire alla decisione di approvazione o diniego dello stesso, esercitando i propri poteri cognitivi e istruttori in piena autonomia.

Le Sezioni riunite tengono, infine, a specificare che l'attività programmatica ai fini del valido adempimento della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presenta un contenuto rigidamente prefissato dagli artt. 243-bis e ss. del Tuel, per cui <<*nella costruzione del PRFP riveste un ruolo preminente la corretta e veritiera rappresentazione di tutti i fattori di squilibrio, e*

la Sezione regionale di controllo, per valutare la congruenza e sostenibilità del piano, è chiamata ad analizzare la predetta attività di programmazione, che non può prescindere da una visione dinamica ed aggiornata della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente>>.